564/2024

Sent. – Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **79999** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS), OMISSISed elettivamente domiciliato in Alatri, Via A. Moro n. 53 presso lo studio dell'Avv. Luigi De Rasis (C.F.: DRSLGU70D11D810B) che lo rappresenta e difende d'intesa ex art. 8 D. Lgs. 96/2001 unitamente all' Avv. Michele Ferosi, (C.F.: FRSMHL72H01F631L), giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito gli indirizzo di posta elettronica certificata: derasis.luigi@avvocatifoggia.legalmail.it e ferosi.michele@avvocatifoggia.legalmail.it l'utenza telefax 0775434796

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato Dott.ssa Antonella Isola, rappresentato e difeso giusta delega in atti il Funzionario di Amministrazione, dott.ssa Chiara MIGNEMI, in servizio presso il Servizio Coordinamento giuridico della Direzione generale della previdenza militare e della leva

che indica a fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: previmil@postacert.difesa.it

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Marianna Pacelli, dalla dott.ssa Paola Carmeni e dalla dott.ssa Federica Stelli, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta la procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via xx Settembre, 97 e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 591 del 18.05.2023 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2024 l'Avv. Quirino Fiorini per il ricorrente e la Dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente Maggiore degli Alpini, in servizio presso il 7° RGT ALPINI, ha illustrato nel dettaglio i numerosi incarichi prestati in diverse missioni asseverando i brillanti risultati

conseguiti (Foglio Matricolare sub. doc. 3 ricorso). Ha quindi rappresentato che le missioni svolte e, in particolare, i servizi espletati all'estero gli avrebbero comportato un notevole stress, a causa dell'elevata mole di lavoro e dell'insufficienza di organico, oltre a sottoporlo ad un rischio di attentati e ad innumerevoli disagi connessi all'impossibilità di fruire dei consueti turni di riposo. Ha, quindi, dedotto di avere subito un infortunio al piede destro in data 30.07.2002 nel corso della missione svolta presso la caserma Tito Task Force a Sarajevo, che ha richiesto il trasporto presso l'ospedale militare tedesco di Rajlovac, all'esito del quale è stata diagnosticata una "*frattura al piede destro terzo metacarpo*" con applicazione di fasciatura rigida. All'esito ha quindi provveduto a redigere il modello "C" per le cause di servizio con il quale l'infortunio è stato riconosciuto come "*Si dipendente da causa di servizio*". Pertanto con istanza del 30.06.2020, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e contestualmente la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità: "*Artrosi Metatarso Falangea a Livello del 1 Raggio con borsite intermetatarsale terzo e quarto raggio piede dx"* all'esito della quale la Commissione Medica Ospedaliera di Padova si è pronunciata con verbale mod. BL/B n.ACMO202553 del 28.02.2022 accertando: "*artrosi metatarso falangea a livello del 1 raggio con borsite intermetatarsale terzo e quarto raggio piede Dx*», e dichiarando l'infermità del Sig. XX come NON ascrivile a categoria. A tale accertamento è quindi seguita la valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio che, nell'adunanza n. 3062/2022 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

26.09.2022, ha espresso parere negativo all'esito del quale il Ministero della Difesa ha poi emesso il Decreto n. A934676 del 05.10.2022 respingendo l'istanza per l'equo indennizzo.

Atteso l'esito del procedimento amministrativo, il ricorrente ha adito questo Giudice rassegnando le seguenti conclusioni: "*Nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto: annullare gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità: a) «Artrosi Metatarso Falangea a Livello del 1 Raggio con borsite intermetatarsale terzo e quarto raggio piede dx» con l'iscrizione alla connessa categoria*" ed invocando in via istruttoria l'espletamento di Consulenza medico legale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Il Ministero della Difesa, per il tramite della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, costituitosi con memoria prodotta il 25 novembre 2024 ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questo Giudice in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio e della corresponsione di equo indennizzo rilevando, altresì, l'assenza di una istanza amministrativa finalizzata all'ottenimento del beneficio della pensione privilegiata. Nel merito ha eccepito, in ogni caso, l'infondatezza della domanda rivendicando la legittimità delle valutazioni condotte dal Comitato di verifica.

3. Con memoria del 26 novembre 2024, si è costituito in giudizio il Comitato di Verifica per le cause di servizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito atteso che, in virtù al *petitum* individuato dal ricorrente, sarebbe assente quel

criterio di collegamento con la materia che deve fondare la giurisdizione del Giudice contabile. Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta della natura endoprocedimentale dell'atto del Comitato, come tale non dotato di una propria efficacia lesiva. Nel merito ha dedotto, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Nel corso dell'udienza del 11 dicembre 2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va delibata con priorità l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti (art. 101 c.g.c.).

Le Amministrazioni hanno sollevato l'eccezione rilevando come, esaminato il *petitum* del ricorso, apparirebbe *ictu oculi* come lo stesso sia finalizzato in via esclusiva all'annullamento dei provvedimenti di diniego della dipendenza da causa di servizio e al riconoscimento della stessa, senza alcun riferimento al futuro trattamento pensionistico di privilegio e, quindi, in assenza di qualsivoglia collegamento con la materia pensionistica.

L'eccezione è priva di pregio e non può essere accolta.

Va richiamato, sul punto, il noto orientamento della Corte di cassazione che testualmente si è espressa affermando: "*è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma*

anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Cass. Sez. un., ord. n. 4325/2014).

Ebbene nel caso di specie appare evidente come il ricorrente abbia formulato conclusioni espressamente tese all'ottenimento di una pronuncia di natura accertativa sulla sussistenza del nesso di causalità tra servizi resi e patologie sofferte, con ciò esercitando un diritto che deve essere oggetto di vaglio giudiziale, ove negato, risultando presupposto indefettibile per il futuro trattamento pensionistico privilegiato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Non può, in sintesi, essere negata al personale in attività una pronuncia giudiziale sul fondamentale presupposto del diritto alla pensione privilegiata (la dipendenza da causa di servizio). (in termini Terza Sezione Centrale d'Appello sentenze n. 34/2021; n. 153/2020; n. 20/2016).

2. Va a questo punto delibata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanza dal Ministero dell'Economia e Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

È nota sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multiis* Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Sentenza 25/A/2024) dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, che sulla scorta della natura di atto endo-procedimentale da attribuirsi ai pareri resi dagli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale finalizzata al completamento del

procedimento amministrativo ne esclude la autonoma impugnabilità. La natura endo-procedimentale di tali pareri, difatti, esclude la natura immediatamente lesiva degli stessi rendendoli atti non autonomamente impugnabili.

Atteso pertanto che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato eventualmente formatosi, sussiste allorquando la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l'azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio, deve essere disposta la estromissione dal presente giudizio del Mef – Comitato di Verifica per le cause di servizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Venendo al merito del giudizio, appare all'evidenza la natura tecnica della fattispecie oggetto di causa tesa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie in atto in relazione alle quali è stato negato l'invocato riconoscimento.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico.

SI ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, previa visita diretta del ricorrente, anche alla luce della documentazione medica già in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: "*accertare se la situazione*

clinica del ricorrente, con particolare riferimento alle patologie lamentate nel ricorso ("Artrosi Metatarso Falangea a Livello del 1 Raggio con borsite intermetatarsale terzo e quarto raggio piede dx") sia da riferirsi come causa o come concausa al servizio reso in favore del corpo degli Alpini dell'Esercito italiano (secondo la prospettazione emergente dagli atti di causa del ricorrente) e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata precisando, in caso positivo la relativa tabella e categoria, nonché la relativa decorrenza".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti; dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e ne disponendone l'estromissione dal giudizio e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito

DISPONE

CHE l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria e/o opportuna dal predetto Ufficio Medico Legale e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di

inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A tal uopo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **31 marzo 2025** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **30 aprile 2025** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **31 maggio 2025** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **30 giugno 2025,** per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero

della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 13:35:54
GMT+02:00

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.